

## Messaggio 2122

### Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Nel Ticino il commercio delle armi e delle munizioni è regolato:

- dal Concordato sul commercio di armi e di munizioni, approvato dal Consiglio federale il 13 gennaio 1970, al quale il Cantone aderì con decreto legislativo del 10 ottobre 1972;
- dalla legge cantonale 10 ottobre 1967 sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma nonché dal relativo regolamento di applicazione del 18 giugno 1968.

Per una determinata categoria di armi e munizioni tornano inoltre applicabili la legge federale 30 giugno 1972 sul materiale bellico e la relativa ordinanza del 10 gennaio 1973.

A sensi della vigente legislazione cantonale, la vendita di armi corte da fuoco, nonché delle armi specificate all' art. 2 del Concordato può aver luogo solo se l' acquirente è in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di polizia. Ad identica autorizzazione è pure sottoposto il trapasso di dette armi, a qualsiasi titolo, fra privati.

I motivi elencati dalla legge (art. 15) per l' acquisto di queste armi sono:

- a) la sicurezza personale nella propria abitazione, nei locali di ufficio o di lavoro, come pure nei luoghi aperti di lavoro;
- b) la partecipazione a esercizi o a gare in un poligono di tiro.

Il Dipartimento, concedeva inoltre, da lunga data e in via eccezionale, a determinate persone che risultavano essere in possesso dei requisiti personali previsti dalla legge, l' autorizzazione di acquistare armi corte da fuoco (considerate esse materiale bellico o meno) a scopo di collezione.

Va rilevato che la facoltà di chiedere l' autorizzazione federale per l' acquisto a scopo di collezione di armi sottoposte alla legislazione sul materiale bellico (armi automatiche) esiste da numerosi anni.

A proposito si fa riferimento alla legge 30 giugno 1972 sul materiale bellico e all' art. 7 della relativa ordinanza del 10 gennaio 1973 dove è detto che per l' acquisto di armi automatiche è necessario in ogni singolo caso un' autorizzazione del Dipartimento militare federale e che l' autorizzazione di acquistare armi automatiche a scopo di collezione è rilasciata soltanto ai collezionisti in possesso della patente (qui da intendere "autorizzazione") cantonale.

Il Dipartimento di polizia, in considerazione delle citate norme federali, decideva pertanto di considerare fra i motivi validi per il rilascio di un' autorizzazione di acquisto di un' arma corta da fuoco anche quello inteso ad istituire una collezione; una simile concessione risulta tuttavia priva di una specifica base legale.

Diamo qui di seguito alcune cifre riguardanti le autorizzazioni concesse dal Dipartimento negli ultimi anni a questo titolo:

Anno	Autorizzazioni	n. delle armi
1969	12	12

1970	8	12
1971	23	40
1972	85	161
1973	89	150
1974	208	278
1975	106	161
<b>Totali</b>	<b><u>531</u></b>	<b><u>814</u></b>

Da questi dati si constata che il numero dei collezionisti e le relative domande di acquisto a scopo di collezione sono ultimamente aumentate in misura notevole.

In considerazione di questa particolare situazione e, tenuto conto dell' importanza che tale oggetto riveste dal profilo dell' ordine e della sicurezza pubblica nonché dal lato economico, siamo dell' avviso di proporre che la legge 19 ottobre 1967 sia modificata, includendovi precise disposizioni che contemplino la facoltà di concedere autorizzazioni di acquisto di armi corte da fuoco a scopo di collezione, ritenuta l' esistenza di ben determinati requisiti personali e di sicurezza.

Queste autorizzazioni saranno accordate unicamente a persone di cittadinanza svizzera, che risultano essere in possesso di un certificato di collezionista.

Con quest' ultima condizione intendiamo eliminare gli abusi e circoscrivere il rilascio delle autorizzazioni a quella ristretta cerchia di autentici conoscitori di armi che giustificano una vera qualifica di collezionisti.

Al Dipartimento deve essere data la facoltà di rinnovare i certificati di collezionisti ogni anno previo il prelevamento di una modica tassa.

Sul progetto in esame dovrebbe essere presa posizione entro breve termine, considerato che il Dipartimento ha da fine 1975 in sospeso ogni domanda di acquisto motivata a scopo di collezione.

Chi all' entrata in vigore delle previste nuove disposizioni fosse in possesso di armi corte da fuoco tutte a suo tempo acquistate con regolare autorizzazione, in via di massima, avrà il diritto di beneficiare di un certificato di collezionista senza fornire ulteriori prove circa le sue nozioni dal profilo tecnico e di carattere generale sulle armi e le munizioni nonché sulla vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne le tasse relative alla patente per il commercio di armi e munizioni e suo rinnovo (art. 7) e per il rilascio ed il rinnovo della licenza di porto d' arma (art. 23) si richiama il messaggio n. 2088 del 16 settembre 1975, ancora pendente avanti a codesto Gran Consiglio.

In questa sede, riprendiamo soltanto l' art. 17 della legge proponendo l' aumento della tassa per il rilascio dell' autorizzazione all' acquisto e l' introduzione della tassa per la concessione ed il rinnovo del certificato di collezionista.

Siamo consapevoli che l' attuale legislazione cantonale meriterebbe di essere totalmente rivista.

Ci consta tuttavia che, su piano federale, si trova in fase di avanzato studio e di prossima attuazione un progetto di legge che dovrà regolare su nuove basi il commercio delle armi e delle munizioni e il porto d' arma.

Abbiamo pertanto ritenuto più opportuno rinviare una revisione generale di questa legge cantonale alla data di entrata in vigore della prevista nuova regolamentazione federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, B. Bernasconi

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967;  
modificazione (del.....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 17 febbraio 1976 n. 2122 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

Gli articoli 15, 16 e 17 della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d' arma del 10 ottobre 1967 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

**6. Armi corte da fuoco**

**a) Vendita: condizioni**

**Art. 15**

La vendita di armi corte da fuoco, nonché delle armi specificate al cpv. 2 dell' art. 2 del concordato sul commercio di armi e munizioni, può avvenire solo se l' acquirente è in possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Dipartimento, da esercitare entro tre mesi dal suo rilascio.

I motivi ammessi per tale acquisto sono:

- a) la sicurezza personale nella propria abitazione, nei locali di ufficio o di lavoro, come pure nei luoghi aperti di lavoro;
- b) la partecipazione a esercizi o a gare in un poligono di tiro;
- c) la destinazione a collezione.

L' acquisto da parte di enti pubblici di armi destinate al servizio per i loro agenti non è soggetto ad autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui alle lett. a) e b) non possono essere concesse agli stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora ininterrotto da almeno 5 anni, riservate le deroghe in casi particolari.

L' autorizzazione di acquisto a scopo di collezione può essere accordata unicamente a persone di cittadinanza svizzera in possesso di un certificato di collezionista.

Detto certificato è rilasciato dal Dipartimento a chi dimostra di conoscere la legislazione federale e cantonale e di possedere sufficienti nozioni dal profilo tecnico e di carattere generale sulle armi e le munizioni nonché di poter disporre di locali e mobili idonei per conservare al sicuro

queste armi.

Per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono pure applicabili gli art. 10,11,12 e 13.

#### **b) Cessione tra privati**

##### **Art. 16**

L' autorizzazione di cui all' articolo precedente è obbligatoria anche in caso di trapasso tra privati, a qualsiasi titolo, di armi corte da fuoco, nonché delle armi specificate al cpv. 2 dell' art. 2 del concordato sul commercio di armi e di munizioni.

#### **c) Tasse**

##### **Art. 17**

Il rilascio dell' autorizzazione da parte del Dipartimento è soggetta ad una tassa di Fr. 50.-. La tassa per il rilascio di un certificato di collezionista è di Fr. 60. - e quella per il rinnovo annuale è di Fr. 30.-.

##### **Art. 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

